

## COMUNICATO STAMPA

*dal COMITP© del 4 giugno 2004*

I membri del **COMITP** (Comitato insegnanti tecnico pratici Nazionale) del **CIPNA** del **CISM** (Coordinamento insegnanti scuole materne) e del **CISE** (Coordinamento insegnanti scuole elementari )

avendo preso visione del decreto Dirigenziale del 21/04/2004

e in particolar modo la valutazione prevista dalla tabella in allegato punto "B" 3 lettera "H" ,o meglio , la valutazione in misura doppia, del servizio d'insegnamento prestato nelle scuole di montagna di cui alla legge 1/03/1957 n° 90, e nelle piccole isole,

contestano fortemente e incondizionatamente la super valutazione in misura doppia del servizio prestato sulle piccole isole e nelle scuole di montagna.

Questa valutazione di per sé è fortemente discriminatoria è illegittima nei confronti dei docenti che si trovano in posizione favorevole in graduatoria "cibè tra i primi" perché verranno, soprattutto in alcune province, scavalcati ,indubbiamente ,da chi si trova, attualmente, in posizione meno vantaggiosa , in graduatoria , per brandire ad una nomina annuale o per supplenze brevi.

Questo è assolutamente una chiara disparità di trattamento perché la vecchia legge n° 124 non prevedeva il servizio doppio sulle Isole, altrimenti i docenti ,primi in graduatoria,per non essere scavalcati, avrebbero certamente scelto di insegnare sull'isola.

Inoltre la normativa prevede la valutazione doppia,anche ,per i servizi d'insegnamento prestati in scuole di montagna.

Il regolamento è ambiguo poiché non ci sono parametri ne leggi che disciplinano quali sono le scuole di montagna ,quindi in buona sostanza sembrerebbe che nel nostro ordinamento manchi del tutto la nozione di "scuola di montagna" e l'applicazione delle norme contrattuali viene effettuata solo secondo prassi .

Tale maggiorazione veniva attribuita facendo riferimento alla legge 90 del 1957. Il particolare curioso è che la legge 90/57, nel definire le scuole di montagna, fa riferimento all'articolo 1 della legge 991/52. E questa norma è stata abrogata dall'articolo 29 della legge 142/90.

Pertanto incitiamo il Ministero dell'Istruzione a prendere seri provvedimenti abrogando, o in alternativa , dare inizio alla valutazione doppia,prevista dal punto B3 tabella , lettera "H" dall'entrata in vigore della Legge,in questo modo si tutelano i docenti che avrebbero potuto scegliere una sede prevista dal punto B3 lettera "H",ma hanno scelto la scuola più consone alle proprie aspettative,visto che la precedente Legge non citava alcun riferimento al punteggio doppio per i servizi prestati in scuole di montagna o sulle piccole Isole.